REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPIZZI - CESARÒ
Via Roma n. 10 – 98031 CAPIZZI (ME) Fax 0935 933022
E-mail: meic813006@istruzione.it - PEC: meic813006@pec.istruzione.it
Sito Web: **www.istitutocomprensivocapizzicesaro.edu.it**
Cod. mecc. **MEIC813006** - Cod. fiscale: **80012730836** - C.U. **UFD6B0**

TRINITY COLLEGE LONDON
Registered Exam Centre 74387

Prot. n. (vedi segnatura) Capizzi lì, (data del protocollo)

Circolare n. 235 **Al personale docente ed A.T.A.**

ISTITUTO COMPRENSIVO - CAPIZZI - CESARO'
Prot. 0003764 del 28/05/2026
I-1 (Uscita)

e p.c. **Al Direttore S.G.A.**

Al sito web/Bacheca R.E. Argo/Agli atti

Oggetto: Fruizione delle ferie e festività soppresse personale docente/ATA con contratto a tempo determinato

Si informa tutto il personale con contratto a tempo determinato della normativa vigente in riferimento alla fruizione delle ferie:

- artt. 35 e 38, oltre alla DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2 del CCNL 2019/2021 e ss.mm.ii.;

- art. 1, co. 54, della Legge di stabilità (Legge n. 228/2012);

- art. 5, co. 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135[1].

Pertanto si ricorda che:

➢ **TUTTI I DOCENTI A T.D.** sono invitati a fruire, nei periodi di sospensione delle lezioni da calendario scolastico e/o regionale, delle ferie maturate e non godute;

➢ **La mancata richiesta di fruizione nel periodo in cui è consentito goderne** (compatibilmente con attività funzionali ed indifferibili quali scrutini, esami di Stato o attività valutative) **comporterà la perdita del diritto alle ferie e alla conseguente indennità sostitutiva**;

[1] PRECISAZIONI
L'art. 35 del nuovo CCNL 2019/2021, al co. 2 prevede che le ferie del personale assunto a T.D. sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
Si ritiene che detta ultima previsione si riferisca essenzialmente al personale supplente breve, giacché con la Dichiarazione Congiunta n. 2 viene ribadito che **resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della Legge n. 228 del 2012**.
Si ricorda, infatti, che l'art. 1, co. 54, della Legge di Stabilità (L. 228/2012) ha previsto che il personale docente di tutti i gradi di istruzione **fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative**. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
I successivi commi 55 e 56 prevedono quanto segue:
co. 55: all'articolo 5, comma 8, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, **limitatamente alla differenza trai giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie**".
co. 56: le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 01 settembre 2013.
La R.G.S. con la nota 4 settembre 2013 prot. n. 77696 in merito alla monetizzazione delle ferie del personale a T.D. ha ricordato che **i giorni di sospensione delle lezioni** comprendono, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizia e pasquale, l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc…
La **Corte di Appello di Milano del 13/09/2022, n. 688**, ha affermato che è da escludere che, nell'attuale quadro legislativo, il datore di lavoro, in presenza di un calendario scolastico prestabilito, debba comunicare preventivamente i giorni di ferie residui, poiché **in base all'interpretazione corretta della normativa vigente, il docente, dopo la fine delle lezioni, è da considerarsi in ferie, salvo che non gli sia stato previamente comunicato l'impegno in attività di scrutini, esami e valutazioni**.
La **Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro**, ha fissato un principio di diritto sull'indennità per ferie non godute dei docenti a tempo determinato, intervenendo sul rinvio pregiudiziale disposto dalla **Corte d'appello di Torino nel procedimento n. 883/2026 R.G.** "Il comma 55 dell'art. 1 della legge n. 228 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l'inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative";
"analoga disciplina si applica alle giornate di riposo, di cui alla legge n. 937 del 1977, che il personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche deve comunque godere entro il termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico".

➢ Il calendario scolastico è stato emanato con D.A. n. 718 del 26/03/2025 della Regione Sicilia[2] (adottato dell'istituto senza variazioni deliberate dal Consiglio di istituto), che prevede la sospensione delle lezioni per i giorni:

dal 01.09.2025 al 12.09.2025 [3]

23/12/2025 - 24/12/2025 – 27.12.2025

dal 29.12.2025 al 31.12.2025

02.01.2026 – 03.01.2026 – 05.01.2026 – 07.01.2026

dal 02.04.2026 al 04.04.2026

07.04.2026

dal 10.06.2026 al 30.06.2026 [4]

in virtù di quanto sopra, il D.S., come già comunicato con le **circolari n. 05 del 01.09.2025 prot. n. 6856 e n. 165 del 05.03.2026 prot. n. 1634**,

INVITA

i docenti e il personale ATA con contratto a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie e festività soppresse, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione, per il personale docente, dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove degli esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività [3] [4]

AVVISA

i docenti e il personale ATA con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie e festività soppresse ed all'indennità sostitutiva.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Nunzio FARACI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993

La pubblicazione sul sito web, a norma dell'art. 55, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 12, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013, equivale ad ogni effetto alla affissione all'albo della sede di lavoro e alla conseguente notifica.

[2] https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/daistr-n-718-26032025
[3] ad esclusione degli impegni mese di settembre deliberati in Collegio il 03.09 u.s., comunicati con circolare n. 8 prot. n. 6970
[4] ad esclusione degli impegni mese di giugno deliberati in Collegio il 18.05.2026, direttiva/circolare n. 228 prot. 3511